Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 27 febbraio 2018

RISCOSSIONE

Sì al rilascio del DURC in caso di accesso alla rottamazione-bis

di **Angelo Ginex**

Con **Messaggio 23 gennaio 2018 n. 322** l'Inps ha fornito interessanti chiarimenti in merito all'alveo applicativo dell'**articolo 1 D.L. 148/2017**, soprattutto per quanto concerne gli **effetti** della **definizione agevolata** dei crediti contributivi ai fini del rilascio del **DURC.**

In particolare, è stato chiarito che **la presentazione dell'istanza di accesso alla definizione agevolata dei debiti contributivi consente il rilascio del DURC**: quindi, il contribuente, semplicemente presentando entro il 15 maggio 2018 l'istanza di adesione avente ad oggetto i debiti contributivi affidati all'Agente della Riscossione prima del 30 settembre 2017, otterrà l'**esito di regolarità contributiva (DURC)**.

Infatti, l'**articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017** ha previsto che, nel caso di accesso alla **definizione agevolata** di debiti contributivi *ex* **articolo 6 D.L. 193/2016**, **il contribuente ha la possibilità di ottenere**, rispetto ai carichi contenuti in cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di adesione, **un esito di regolarità contributiva** nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza di accesso e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'**articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015**.

Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall'**articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017** (c.d. rottamazione-*bis*), si è però posta la necessità di valutare se il rinvio all'**articolo 6 D.L. 193/2016**, operato dall'**articolo 54, comma 1, D.L. 50/2017**, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate dal citato **articolo 1, comma 4, lett. a) e b).**

Prima di rispondere alla questione, occorre riassumere brevemente le novità introdotte dal **D.L. 148/2017**.

L'**articolo 1, comma 1, D.L. 148/2017** ha permesso ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, di poter comunque usufruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata, adempiendo al **pagamento delle stesse in un'unica soluzione entro il 7 dicembre 2017**.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell'eventuale terza rata entro il termine previsto dalla normativa, il contribuente è tenuto a **rispettare le successive scadenze di pagamento** fissate nel piano comunicato dall'Agente della Riscossione.

Tale possibilità riguarda anche le posizioni dei contribuenti che hanno **pagato in ritardo** le rate

di luglio e settembre 2017.

L'articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017 individua, poi, i **carichi oggetto di definizione agevolata:**

- i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2016** che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;
- i carichi compresi in **piani di dilazione** in essere alla data del 24 ottobre 2016 e **non ammessi** alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.**

Non essendo questa la sede opportuna per approfondire le modalità applicative della disciplina in esame, è sufficiente evidenziare che in questi casi **il contribuente può accedere all'agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018**, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell'Agente della Riscossione.

Per fornire una soluzione al quesito precedentemente sollevato è stato interpellato l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, con **nota prot. 0000090 del 9 gennaio 2018**, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 D.L. 193/2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che **il complessivo meccanismo conseguente alla definizione agevolata prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione**, ivi compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel **D.L. 148/2017.**

In definitiva, quindi, **il riferimento all'articolo 6 D.L. 193/2016 non risulta essere preclusivo**, consentendo l'estensione del beneficio conseguente alla definizione agevolata dei debiti contributivi *ex* articolo 1 D.L. 148/2017: pertanto, anche in tali ipotesi, **risulta applicabile la regola che consente il rilascio del DURC sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata**, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.